

CITTA' DI TORINO
VICEDIREZIONE GENERALE INGEGNERIA
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SERVIZIO PONTI, VIE D'ACQUA ED INFRASTRUTTURE

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI
UN IMPIANTO IDROELETTRICO SUL SALTO IDRAULICO
DELLA DIGA MICHELOTTI E DI ALCUNE OPERE
COMPLEMENTARI (CONCA DI NAVIGAZIONE E SCIVOLO
PER LE CANOE) CON CONCESSIONE DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE SULL'AREA DELL'IMPIANTO**

L'anno, il giorno del mese di, in Torino, presso il Palazzo LL.PP. con sede in p.zza San Giovanni 5

TRA

la Città di TORINO (di seguito denominata Amministrazione, Città o Concedente), C.F. e P.I. 00514490010, rappresentata, ai fini di questo atto, da, nato a il e domiciliato per la carica in Torino - ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città n. 327/08 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2008 (n. mecc. 2008-07976/03) e successive integrazioni

E

la Società.....(di seguito denominata Concessionario), con sede in, C.F. e P. I.V.A., rappresentata dal Sig....., nato a il, il quale interviene al presente atto nella qualità di Rappresentante Legale della Società,

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale del 23 marzo 2010, n. mecc. 2010-01367/34, esecutiva dal 6 aprile 2010 è stato approvato lo Studio di Fattibilità per la realizzazione di un impianto

Il Concessionario

.....

1

Il Concedente

.....

idroelettrico sul salto idraulico della Diga Michelotti, per un importo complessivo di € 7.100.000,00;

- con determinazione dirigenziale n. 300 del 11 maggio 2010, n. mecc. 2010-41038/34, è stata approvata la documentazione progettuale per l'ottenimento della concessione di derivazione di acqua pubblica dalla Provincia di Torino;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 marzo 2011, n. mecc. 2011-01528/24, esecutiva dal 2 maggio 2011, è stato approvato il Programma Triennale OO.PP. 2011-2013, che include anche la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto idroelettrico sul salto idraulico della Diga Michelotti, da realizzarsi su area concessa in diritto di superficie della Città, e la realizzazione di alcune opere complementari (conca di navigazione e scivolo per le canoe);
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 marzo 2012, n. mecc. 2011-06842/34, esecutiva dal 26 marzo 2012, sono stati approvati:
 - il progetto preliminare per la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico sul salto idraulico della Diga Michelotti e di alcune opere complementari (conca di navigazione e scivolo per le canoe) da parte di un soggetto privato individuato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 144 – comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a cui affidare la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione e la gestione dell'impianto idroelettrico e la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere complementari;
 - la concessione del diritto di superficie dell'area oggetto dell'intervento in favore del futuro concessionario individuato a seguito della gara di cui sopra;
- con deliberazione della Giunta Provinciale di Torino del 20 marzo 2012, prot. n. 227-9125/2012, è stata approvata la concessione di derivazione di acqua pubblica a favore della Città di Torino;
- con determinazione dirigenziale n. 319 del 30 maggio 2012, n. mecc. 2012-42152/34, è stata autorizzata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta con il relativo bando al fine di individuare il soggetto realizzatore e gestore delle suddette opere;
- con gara a procedura aperta n....., esperita in data (Verbale aggiudicazione n. approvato con determinazione dirigenziale n. del, n. mecc.) è risultata aggiudicataria la Società....., con sede in, P. I.V.A....., alla quale con il presente atto si intende affidare la concessione, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto idroelettrico sul salto idraulico della Diga Michelotti e la progettazione e la realizzazione delle opere complementari (conca di navigazione e scivolo per le canoe) ed a favore della quale si intende costituire il diritto di superficie nell'area individuata nella determinazione di cui al punto successivo della presente Convenzione;
- con determinazione dirigenziale n., del, n. mecc., allegata al presente atto, omessi gli allegati, sotto la lettera "A", è stata approvata la stipulazione del presente atto con il

quale la Città di Torino e la suddetta Società intendono regolare i propri rapporti derivanti dalla concessione stessa;

tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

Le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

La Città di Torino affida in concessione al Concessionario, che accetta, **la progettazione definitiva ed esecutiva (in seguito “la progettazione”), la realizzazione e la gestione di un impianto idroelettrico sul salto idraulico della Diga Michelotti e la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di alcune opere complementare (conca di navigazione e scivolo per le canoe),** il tutto come individuato nella documentazione progettuale allegata al bando (approvato con determinazione dirigenziale n. 319 del 30 maggio 2012, n. mecc. 2012-42152/34), nonché nella determinazione allegata al presente atto sotto la lettera “A”.

In particolare l’intervento comprenderà:

IMPIANTO IDROELETTRICO

- opera di presa;
- canale di derivazione;
- canale di scarico;
- centrale idroelettrica all’interno della quale saranno collocate le attrezzature idrauliche, meccaniche ed elettriche;
- dispositivi per la misura e la registrazione delle portate e dei volumi derivati e rilasciati;
- sistemazione superficiale dell’area interessata dalle opere in sponda destra del Po;
- allacciamenti alle reti di sottoservizi (distribuzione energia elettrica, rete acquedotto, rete fognatura, rete telefonia, ecc);
- impianti ed opere accessorie per garantire il completo e corretto funzionamento della centrale idroelettrica.

OPERE COMPLEMENTARI

- conca di navigazione;
- scivolo per la discesa e la risalita delle canoe;
- eventuali modifiche alla scala di risalita dei pesci.

La progettazione e la realizzazione delle opere, meglio descritte nei successivi articoli, avverrà, come previsto nel progetto preliminare, nonché nelle eventuali varianti proposte dal Concessionario nell'offerta ed accettate della Città e nei successivi progetto definitivo e progetto esecutivo redatti dal Concessionario ed approvati dalla Città, interamente a spese del Concessionario e senza contributi economici a carico della Città.

La concessione per la gestione dell'impianto idroelettrico avrà una durata di complessiva di **30 anni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e rinnovabili di ulteriori **22 anni** previo ottenimento del rinnovo della Concessione di Derivazione dell'acqua pubblica da parte della Provincia di Torino (vedi art. 5), così come previsto all'art. 17 della Concessione di Derivazione di acqua pubblica; a tal fine almeno **18 mesi** prima della scadenza del trentesimo anno di Concessione il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla trasmissione di tutta la documentazione necessaria per il rinnovo della Concessione di derivazione di acqua pubblica ed al pagamento di tutte le spese e gli oneri connessi e conseguenti secondo le scadenze comunicate dalla Provincia di Torino. Nel caso in cui tale rinnovo venga concesso dalla Provincia di Torino, il Concessionario dovrà sottoscrivere, entro **10 giorni** dalla comunicazione del provvedimento di rinnovo, apposito verbale congiunto con il Concedente per l'accettazione delle modifiche eventualmente introdotte alle condizioni di derivazione e per il prolungamento della Concessione per gli ulteriori 22 anni. Nel caso in cui il suddetto rinnovo non venisse concesso la presente Concessione scadrà al compimento del trentesimo anno e si applicherà quanto indicato al successivo art. 20.

ART. 3 – ATTI ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

Costituiscono parte integrante della Convenzione, ancorché non materialmente allegati, e ne regolano i rapporti i seguenti documenti:

- progetto preliminare;
- piano economico finanziario;
- Concessione di Derivazione di acqua pubblica della Provincia di Torino sottoscritta dal Concessionario;
- Deliberazione della Giunta Provinciale del 20 marzo 2012, prot. n. 227-9125/2012, e relativo Allegato A;
- Prescrizioni integrative alla Concessione di Derivazione di acqua pubblica della Provincia di Torino del 12 giugno 2012, prot. n. 472025/LC3/VL;
- Tavola Grafica per la concessione del diritto di superficie;
- eventuali progetti di variante proposti dal Concessionario ed accettati dalla Città.

I predetti documenti costituiscono parte integrante della determinazione allegata al presente atto.; costituendo atti pubblici viene concessa l'allegazione dichiarando il Concessionario di conoscerli e di impegnarsi ad osservarli ed a farli osservare.

ART. 4 – CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

La Città di Torino, per la realizzazione dell'impianto idroelettrico di cui al precedente articolo 2, concede in favore del Concessionario, che accetta, il diritto di superficie nel sottosuolo e sul suolo dell'area individuata nella Tavola Grafica allegata alla determinazione di cui all'articolo precedente; detta area risulta individuata al C.T. come segue: Sez., Foglio....., Particella

Il diritto di superficie viene costituito per la durata di **30 anni** decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto (rinnovabili di ulteriori 22 anni in base a quanto indicato al precedente art. 2) ed è eventualmente rinnovabile alla sua scadenza, previa intesa tra le parti; in caso di rinnovo l'ulteriore periodo non potrà superare la medesima durata di 22 anni. Dette condizioni sono accettate dal Concessionario ed hanno pieno valore per sé e per i propri aventi causa per tutta la durata del medesimo contratto.

A partire dal primo anno di produzione dell'energia elettrica (anno n., come indicato nel Piano Economico Finanziario) il Concessionario dovrà provvedere al pagamento alla Città per la concessione del diritto di superficie di un **canone annuale**, il quale per il primo anno di produzione di energia elettrica (anno) risulta pari ad pari ad €, mentre per ciascuno dei successivi anni e sino alla scadenza della Concessione (30 anni o 52 anni nel caso di rinnovo della Concessione di Derivazione di acqua pubblica) dovrà essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione annuo; di tale aggiornamento dovrà essere redatta apposita comunicazione annuale da parte del Concessionari al Concedente, il quale, previa verifica, dovrà apporre il proprio visto per accettazione.

Il canone annuale dovrà essere versato entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento ed in caso di rinnovo del diritto di superficie anche il canone in favore del Concedente dovrà essere aggiornato in funzione della nuova intesa raggiunta tra le parti.

Tutte le opere e gli impianti realizzati dal Concessionari in forza del presente atto, ivi compresi quelli realizzati nel corso della concessione, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori, pertinenze e quant'altro costruito ed installato dal predetto Concessionario o dai suoi aventi causa nell'appalto in oggetto del presente contratto diverranno "de jure" di proprietà della Città al momento dell'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine sopra indicato, senza corrispettivo alcuno od indennizzo da parte della Città. Allo scopo di formalizzare la proprietà in capo alla Città, al termine della Concessione, anche ai fini della pubblicità immobiliare, dovrà essere sottoscritto apposito atto bilaterale di ricognizione di proprietà a spese del Concessionario.

In tutti i casi di risoluzione o di decadenza della presente convenzione si intende inoltre conseguentemente risolto anche il diritto di superficie.

ART. 5 – CANONI E COSTI PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA

Il Concessionario
.....

Il Concedente
.....

Titolare della Concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciata dalla Provincia di Torino con determinazione..... e regolata con apposita Convenzione n. Repertorio del è, per l'intera durata della concessione oggetto della presente Convenzione, il Concessionario; quest'ultimo diventa pertanto totalmente responsabile degli eventuali inadempimenti nei confronti di quanto previsto dalla Convenzione allegata alla suddetta determinazione. Saranno infatti a totale carico del Concessionario tutti gli oneri e le eventuali sanzioni che venissero applicate dalla Provincia di Torino in conseguenza della realizzazione e della gestione dell'impianto idroelettrico; tali eventuali sanzioni economiche saranno interamente a carico del Concessionario (inclusi eventuali interessi ed ulteriori spese di pagamento).

Il Concessionario si impegna a rispettare ed eseguire tutto quanto è previsto ed indicato nella Convenzione di Derivazione di acqua pubblica sottoscritta, nonché a provvedere al pagamento di tutti gli oneri ed i canoni in essa previsti; in particolare il Concessionario dovrà:

- provvedere al **pagamento del canone di derivazione di acqua pubblica** alla Regione Piemonte, calcolato anno per anno in base alla tariffa di derivazione vigente (per l'anno in corso pari ad €/kWatt, per KW medi), entro e non oltre il **31 gennaio** dell'anno di riferimento, ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15R (art. 18 Concessione di Derivazione di acqua pubblica);
- provvedere al **pagamento del sovracanone di derivazione di acqua pubblica per gli enti rivieraschi** (Provincia di Torino e Città di Torino), calcolato anno per anno in base alla tariffa vigente (per l'anno in corso pari ad €/kWatt, per kW medi), entro e non oltre il **31 gennaio** dell'anno di riferimento (art. 20 Concessione di Derivazione di acqua pubblica);
- provvedere al pagamento di tutti gli oneri ed i canoni ed alla produzione e trasmissione di tutta la documentazione richiesta dalla Provincia di Torino per l'eventuale rinnovo della Concessione di Derivazione di acqua pubblica allo scadere del trentesimo anno della presente Convenzione.

ART. 6 – COSTO DELLE OPERE

Il costo di progettazione e di realizzazione di tutte le opere comprese nella presente concessione è pari ad **€ 7.100.000,00** (I.V.A. inclusa, a carico del Concessionario), conformemente al piano economico finanziario allegato al bando ed alla determinazione allegata al presente atto sotto la lettera "A".

La Città non erogherà al Concessionario alcun tipo di contributo, corrispettivo od indennizzo risultando il Concessionario completamente compensato con la gestione dell'impianto idroelettrico.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto che regola la presente concessione (gestione dell'impianto idroelettrico e concessione del diritto di superficie) sarà di **30 anni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto e rinnovabili di ulteriori **22 anni** previo ottenimento, da parte del Concessionario, del rinnovo della Concessione di Derivazione dell'acqua pubblica da parte della Provincia di Torino (vedi art. 5); è fatto divieto di rinnovo tacito della Convenzione.

ART. 8 – OBBLIGHI ED ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi previsti per la realizzazione delle opere e per l'espletamento del servizio, fermo restando il divieto di cessione del contratto ai sensi della vigente normativa.

In particolare il Concessionario, a seguito della sottoscrizione della Concessione di Derivazione di acqua pubblica con la Provincia di Torino e della trasmissione di tutta la relativa documentazione alla Concedente, dovrà provvedere a propria cura e spese:

- alla **progettazione definitiva ed esecutiva** delle opere previste nel presente contratto come descritto nella documentazione progettuale allegata al bando ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- alla **trasmissione di tutta la documentazione** necessaria al R.U.P. per la verifica e la validazione dei vari progetti secondo quanto previsto dall'art. 44 e seguenti del D.P.R. 207/2010;
- alla realizzazione di apposito **modello idraulico bidimensionale numerico e modello idraulico tridimensionale fisico** (in scala opportuna) del tratto di fiume Po interessato dalla realizzazione delle nuove opere, con contestuale trasmissione del modello al Concedente;
- all'esecuzione dei **rilievi topografici** e di tutte le **verifiche e prove in sito necessarie alla caratterizzazione geologico – geotecnica – idraulica** dell'area oggetto di intervento;
- all'esecuzione di tutte le **verifiche in sito e presso gli Enti gestori delle reti di sottoservizi interferenti** con le opere in progetto, alla successiva progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento / spostamento di tali reti e, previo ottenimento delle autorizzazioni da parte degli stessi Enti gestori, alla loro successiva realizzazione;
- all'ottenimento di tutti i **pareri favorevoli** con gli Enti ed i soggetti aventi competenza sulle opere, le autorizzazioni, i certificati, i permessi e quant'altro sia necessario per la loro costruzione e successiva gestione;
- all'**esecuzione della bonifica da ordigni, esplosivi e residuati bellici** delle aree secondo quanto prescritto dalla vigente normativa e dalle indicazioni fornite dal Genio Militare;
- alla **direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** (previa nomina del D.L. e del C.S.E. con contestuale comunicazione al Concedente), alla contabilizzazione dei lavori (con trasmissione periodica della relativa documentazione contabile attestante lo stato di avanzamento mensile e redatta secondo i modelli forniti dal

Concedente), all'esecuzione delle prove e delle verifiche di **collaudo in corso d'opera e finali** ed al pagamento del corrispettivo per le prestazioni professionali di collaudo (collaudatore tecnico-amministrativo, statico e tecnico-funzionale nominati in corso d'opera dal Concedente);

- al **rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza**, assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;
- alla **realizzazione a regola d'arte di tutte le opere oggetto di concessione** (impianto idroelettrico, conca di navigazione, scivolo per le canoe, sistemazioni superficiali, adeguamento reti sottoservizi) secondo quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle eventuali varianti approvati dal Concedente, apportando tutte le migliorie concordate con il Concedente;
- alla **gestione delle terre e rocce da scavo** secondo le vigenti disposizioni di legge e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti;
- all'esecuzione di **campagne di monitoraggio periodiche dell'ittofauna** (secondo le scadenze e le modalità appositamente comunicate dal Concedente) con specifico riferimento alla scala di risalita dei pesci presente in sponda sinistra, per i primi **5 anni** di concessione (art. 12 Concessione di Derivazione di acqua pubblica);
- all'**eventuale modifica / integrazione della scala di risalita dei pesci** presente in corrispondenza della sponda sinistra del fiume Po secondo le indicazioni fornite dal Concedente, nel caso in cui ne emergesse la necessità ad insindacabile giudizio dello stesso Concedente e della Provincia di Torino a seguito delle campagne di monitoraggio (art. 12 Concessione di Derivazione di acqua pubblica);
- all'**allacciamento ai pubblici servizi** degli impianti e delle opere realizzate ed al pagamento dei corrispondenti costi di allacciamento, gestione, utilizzo;
- al **rispetto di tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti** che disciplinano la costruzione di opere del tipo di quelle oggetto del presente contratto, sia nella fase di progettazione, sia nella fase di esecuzione e gestione;
- alla **trasmissione al Concedente di tre copie cartacee timbrate e firmate in originale e di due copie su formato digitale** (una copia con files originali in formato .doc, .xls, .dwg, .jpg, ecc ed una copia con i files di tutti gli elaborati in formato .pdf) di tutta la documentazione progettuale (progetto preliminare, definitivo, esecutivo, eventuali progetti di variante, as built);
- alla **trasmissione al Concedente di tutta la documentazione tecnica inerente le opere realizzate** (schede tecniche e prove sui materiali impiegati, documentazione di accompagnamento delle forniture di cls ed acciaio, schede tecniche relative alle attrezzature meccaniche / elettriche / idrauliche installate, dichiarazioni di conformità degli impianti, ecc.);

- all'esecuzione ed alla trasmissione al Concedente ed alla Provincia di Torino di tutta la relativa documentazione delle **prove sperimentali dei manufatti di rilascio** e di misurazione e registrazione delle portate e dei volumi di acqua rilasciati ad ultimazione delle opere ed una volta ogni **5 anni** a partire dalla messa in esercizio dell'impianto (art. 11 Concessione di Derivazione di acqua pubblica);
- entro **10 giorni** dalla conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico alla trasmissione al Concedente ed alla Provincia di Torino della comunicazione circa l'avvenuta installazione e della relativa documentazione tecnica inerente la **strumentazione di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati** (art. 7 Concessione di Derivazione di acqua pubblica);
- entro **10 giorni** dalla conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico alla **trasmissione al Concedente ed alla Provincia di Torino di una dichiarazione giurata di conformità** delle opere eseguite al progetto esecutivo approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione e l'attestazione di avvenuta installazione delle strumentazioni di misura delle portate derivate e rilasciate (art. 16 Concessione di Derivazione di acqua pubblica);
- entro **90 giorni** dalla conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico all'**applicazione della targa con il codice identificativo dell'opera** fornita dal Concedente (art. 10 Concessione di Derivazione di acqua pubblica);
- alla realizzazione e posa in opera di apposito **cartello indicatore del minimo deflusso vitale** e di un **dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata** (art. 11 Concessione di Derivazione di acqua pubblica);
- all'**apposizione ed al mantenimento dei capisaldi** alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico (art. 13 Concessione di Derivazione di acqua pubblica);
- entro **6 mesi** dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione della centrale idroelettrica alla **derivazione dell'acqua pubblica concessa**, pena l'applicazione di tutte le sanzioni e gli eventuali costi previsti a carico del titolare della Concessione di derivazione (art. 16 Concessione di Derivazione di acqua pubblica)
- alla **trasmissione al Concedente di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività tecnico – amministrativa di controllo** durante la fase di progettazione, esecuzione e gestione delle opere;
- all'**esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria** previsti nel Piano di Manutenzione e secondo le scadenze e gli importi economici indicati nel Piano Economico Finanziario per l'intera durata della concessione;
- alla **gestione dell'impianto idroelettrico** per l'intera durata della concessione senza onere alcuno a carico del Concedente;

- a **garantire la tracimazione dell'acqua sulla Diga Michelotti** in qualsiasi condizione idrologica (art. 11 Concessione di Derivazione di acqua pubblica);
- a **sospendere la derivazione dell'acqua** ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti inferiore od uguale al deflusso minimo vitale (art. 11 Concessione di Derivazione di acqua pubblica).
- al **pagamento di tutti i corrispettivi, i canoni, le imposte, i diritti e le tariffe** per la fornitura di energia elettrica, acqua, collegamenti telefonici e quant'altro necessario per la progettazione, costruzione e gestione delle opere oggetto di concessione;
- al **pagamento dei canoni e dei costi per la derivazione dell'acqua pubblica e del canone per la concessione del diritto di superficie** di cui ai precedenti articoli per l'intera durata della concessione;
- al **pagamento degli eventuali diritti e compensi dovuti a titolari di brevetti o licenze**, o altri diritti di esclusiva per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere stesse che dovessero insorgere nel corso dei lavori o della gestione dell'opera;
- alla stipula delle **polizze assicurative e fidejussorie** di cui ai successivi articoli;
- alla **trasmissione al Concedente ed alla Provincia di Torino dei dati derivanti dalle misurazioni delle portate e dei volumi derivati** entro il **15 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 7 Concessione di Derivazione di acqua pubblica);
- alla **trasmissione al Concedente ed alla Provincia di Torino dei dati derivanti dalle misurazioni delle portate e dei volumi rilasciati** entro il **15 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 11 Concessione di Derivazione di acqua pubblica);
- alla **trasmissione al Concedente del resoconto economico annuale della gestione** dell'impianto idroelettrico a partire dal primo anno di produzione dell'energia elettrica, con specifica indicazione documentata della quantità di energia prodotta; tale resoconto dovrà essere trasmesso entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento;
- all'esecuzione di una **visita annuale congiunta con il Concedente** per verificare lo stato di consistenza delle opere e redigere apposito verbale (ispezione da eseguire entro il **31 ottobre** dell'anno di riferimento);
- al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nella Deliberazione della Giunta Provinciale del 20 marzo 2012, protocollo 227-9125/2012, e nel relativo Allegato A che costituiscono parte integrante della presente Convenzione;
- a tutto quanto espressamente previsto più dettagliatamente nei successivi articoli del presente contratto.

Nell'espletamento delle attività di cui sopra il Concessionario solleva il Concedente da ogni **responsabilità per i danni** che dovessero derivare a terzi per effetto della gestione, manutenzione ed esecuzione delle opere da parte del Concessionario a decorrere dalla data di consegna delle aree oggetto di intervento.

Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce **reperti archeologici**, il Concessionario è obbligato a sospendere i lavori ed a darne immediata comunicazione alla Città ed alle competenti autorità nel rispetto del D.Lgs. n. 42/04; in tale ipotesi la maggior durata dei lavori sarà considerata causa di forza maggiore.

Il Concessionario è inoltre responsabile:

- per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale, ai mezzi e d alle attrezzature di proprietà / utilizzo del Concessionario stesso;
- per i rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero per i rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

ART. 9 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL CONCEDENTE

Oltre all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, per tutta la durata dello stesso e/o dei suoi rinnovi o proroghe, la Città ha l'obbligo di:

- adottare ed eseguire tutte le deliberazioni necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto del presente contratto; in particolare, verificata la conformità di quanto proposto dal Concessionario, il Concedente si impegna a rilasciare tutti i provvedimenti di propria competenza necessari per consentire la realizzazione e la gestione delle opere e dei lavori nonché dei servizi, entro breve termine dalla richiesta del Concessionario e a fare tutto quanto in suo potere per ottenere, con la massima tempestività, i provvedimenti e le agevolazioni inerenti l'oggetto del presente contratto;
- prestare la massima collaborazione al Concessionario facendo tutto quanto in suo potere per consentire e garantire il miglior andamento del servizio, in vista del compimento di tutte le attività che comportino l'esercizio di pubblici poteri;
- concedere in capo al Concessionario il diritto di superficie ed a porre in essere tutti gli atti conseguenti e necessari, come meglio indicato ai precedenti articoli;
- consegnare al Concessionario le aree oggetto di intervento libere da vincoli, servitù, trascrizioni pregiudizievoli e concessioni precarie, fatta eccezione per le utenze del sottosuolo;
- nominare il Responsabile Unico del Procedimento e gli eventuali tecnici della Città incaricati di supportare l'attività del R.U.P. e vigilare sull'andamento dei lavori;
- nominare i professionisti per la verifica dei vari gradi di progetto (oneri per i corrispettivi professionali a carico del Concedente);
- verificare e validare i progetti nel ruolo di R.U.P. in contraddittorio con il Concessionario ed i professionisti a tal fine incaricati anteriormente alla loro approvazione (oneri per i corrispettivi professionali a carico del Concessionario) ;
- nominare la commissione di collaudo (oneri per i corrispettivi professionali e per l'esecuzione delle prove e verifiche di collaudo a carico del Concedente);

- effettuare idonea sorveglianza sui lavori così come meglio successivamente specificato;
- effettuare opportuno controllo sulla gestione delle opere, sia dal punto di vista contabile, sia dal punto di vista tecnico – amministrativo;
- prendere in consegna le opere alla scadenza della concessione previa redazione di apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.

Rimane inteso che la costruzione delle opere in conformità del progetto esecutivo approvato e la loro gestione non comportano e non dovranno comportare in futuro oneri a carico del Concedente, salvo che derivino da opere aggiuntive richieste dallo stesso Concedente.

ART. 10 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE

Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese ed entro **30 giorni** dall'aggiudicazione definitiva, alla sottoscrizione della Convenzione per l'ottenimento della Concessione di Derivazione di acqua pubblica da parte della Provincia di Torino, e dovrà poi provvedere, sempre a propria cura e spese:

- alla redazione del progetto definitivo delle opere oggetto di concessione entro **30 giorni** dalla sottoscrizione della presente Convenzione; il progetto dovrà essere consegnato in triplice copia cartacea formata e timbrata in originale e duplice copia su formato digitale come specificato ai precedenti articoli e dovrà comprendere tutti gli elaborati di cui all'art. 24 del D.P.R. 207/2010;
- all'indizione delle necessarie conferenze di servizi (a cui dovrà essere convocato anche il Concedente) ed all'ottenimento di tutti i pareri favorevoli e di tutte le autorizzazioni necessarie e previste dalla vigente normativa per la realizzazione delle opere oggetto di concessione; tutti gli oneri conseguenti all'indizione delle suddette conferenze di servizi ed all'ottenimento dei pareri saranno a totale carico del Concessionario;
- alla redazione del progetto esecutivo delle opere oggetto di concessione entro **30 giorni** dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto definitivo; tale progetto dovrà accogliere tutte le osservazioni e le integrazioni / modifiche indicate dagli enti coinvolti nelle conferenze di servizi e dovrà essere consegnato in triplice copia cartacea formata e timbrata in originale e duplice copia su formato digitale come specificato ai precedenti articoli e dovrà comprendere tutti gli elaborati di cui all'art. 33 del D.P.R. 207/2010;

e dovrà inoltre fornire tutta la documentazione e collaborare con il R.U.P. per la verifica e la validazione dei vari progetti secondo quanto previsto dall'art. 44 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

I progetti definitivo ed esecutivo e gli eventuali progetti di variante, una volta approvati, saranno di proprietà della Città..

Dal momento che la determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo ha gli stessi effetti del permesso di costruire, trattandosi di opere pubbliche, il Concessionario dovrà fornire alla

Città una **relazione a firma del progettista abilitato che attesti la conformità del progetto** alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

Le attività di progettazione dovranno comunque svilupparsi in modo tale da garantire l'avvio delle operazioni di costruzione delle opere entro **1 anno** dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione; inoltre per ogni giorno di ritardo nella consegna dei progetti rispetto alle tempistiche sopra indicate comporterà l'applicazione per il Concessionario di una **penale giornaliera pari all'1%o del compenso professionale complessivo** per l'intera attività di progettazione. Tale penale non potrà comunque superare il 10%o di tale compenso.

Qualora invece i tempi di approvazione dei progetti subissero dei ritardi significativi riconducibili ad eventi od a gravi difetti di progettazione, anche con riferimento ai livelli qualitativi, estetici e tecnici proposti dal Concessionario in sede di gara, lo stesso sarà tenuto a corrispondere alla Città i conseguenti danni economici.

Il Concessionario in sede di progettazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di Legge ed i Regolamenti attinenti ai LL.PP., ai Regolamenti Comunali e delle aziende erogatrici dei pubblici servizi ed a quanto disciplinante la costruzione delle opere oggetto di concessione; per l'intera durata della concessione il Concessionario è inoltre tenuto ad apportare, a propria cura e spese, tutte le modifiche e / o integrazioni delle opere necessarie a garantire il rispetto degli aggiornamenti della normativa vigente. Il Concedente, in ciascuna fase di progettazione, dovrà fornire il proprio parere e potrà apportare eventuali modifiche alle opere progettate, le quali, ad insindacabile giudizio del Concedente, dovranno essere inserite o nel successivo livello di progettazione o andare a modificare il livello di progettazione esaminato.

E' inoltre onere a carico del Concessionario la progettazione di qualunque variante ed opera complementare che si renda necessaria per rendere la conca di navigazione, lo scivolo delle canoe, l'impianto idroelettrico e la scala di risalita dei pesci situata in sponda sinistra perfettamente funzionanti.

Il Concessionario potrà inoltre proporre alla Città eventuali **modifiche all'impianto di gonfiaggio della Diga Michelotti** per migliorare la produzione di energia elettrica; nel caso in cui tali modifiche venissero approvate dalla Città, queste dovranno essere progettate e realizzate interamente a cura e spese del Concessionario e diventeranno, una volta ultimate, di proprietà della Città.

Ai sensi dell'art. 111 - comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il progettista / progettisti incaricati dal Concessionario devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Detta polizza deve coprire le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi che eventualmente dovessero essere sopportati per le varianti di cui all'art. 132 - comma 1, lettera e)

della D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che si rendessero necessarie in corso di esecuzione ed è prestata per un massimale del 10% dell'importo dei lavori progettati.

ART. 11 – ESECUZIONE DELLE OPERE

Intervenuta l'esecutività del provvedimento comunale di approvazione del progetto esecutivo, entro **60 giorni** la Città procederà, adottando ogni provvedimento necessario ed opportuno e previo invito scritto, alla consegna formale al Concessionario dell'area mediante apposito verbale; entro i successivi **30 giorni** il Concessionario dovrà dare inizio ai lavori.

Il Concedente, sulla base di motivata richiesta, potrà comunque accordare proroghe ai termini di cui sopra accertatane l'effettiva necessità.

In caso di ritardo per cause imputabili al Concessionario nell'inizio dei lavori oltre il termine sopra indicato, la Città, previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni, potrà revocare la concessione, l'attribuzione del diritto di superficie e, a titolo di penale, diventerà proprietaria dei progetti approvati relativi alle opere oggetto di concessione; in tal caso il Concessionario sarà obbligato alla sottoscrizione dell'atto di risoluzione del diritto di superficie.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal Concessionario varianti od addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente; nel caso in cui venissero riscontrate **difformità** rispetto al progetto esecutivo approvato, la Città ordinerà l'immediata sospensione dei lavori ed il Concessionario dovrà provvedere all'esecuzione delle necessarie modifiche (tale sospensione non interromperà però il decorrere del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori).

Il Concedente potrà richiedere al Concessionario la redazione di **varianti** od integrazioni degli elaborati tecnici, sempre che questi non modifichino il quadro economico nel suo complesso; qualora invece tali modifiche si verificassero, il Concedente ne sosterrà il conseguente onere, la cui valutazione sarà effettuata sulla base dell'elenco prezzi allegato al progetto esecutivo e, per le opere non comprese in tali elenchi, con l'utilizzo di prezzi convenienti redatti in conformità alla legislazione vigente sui LL.PP..

Tutte le opere provvisorie e le prestazioni necessarie per il **mantenimento in esercizio e/o l'adeguamento delle reti di sottoservizi** in sottosuolo e soprasuolo dovranno essere eseguite a totale cura e spese del Concessionario, sulla base di appositi progetti concordati ed approvati dagli enti gestori delle reti e conformemente agli elaborati del progetto esecutivo.

Le opere realizzate (impianto idroelettrico, relativa sistemazione superficiale, conca di navigazione, scivolo per le canoe) dovranno essere adeguatamente tutelati dai fenomeni di piena del fiume, dalle infiltrazioni provenienti dai terrapieni e dalle reti tecnologiche ad esse adiacenti; nella fase di progettazione, realizzazione e gestione di tali opere dovrà inoltre essere rispettata tutta la normativa vigente in materia di scarichi ed emissioni in genere (acqua, gas, rumori, ecc.).

Il Concedente resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi ritenere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e detti soggetti, con esclusione di ogni responsabilità diretta o indiretta del Concedente.

A tal fine il Concessionario rimane obbligato ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere tecnico agli effetti della **prevenzione degli infortuni sul lavoro**. Nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto della presente convenzione, il Concessionario si obbliga ad applicare, integralmente, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori. Il Concessionario si obbliga inoltre ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile od enti equivalenti per le imprese artigiane.

Il Concessionario si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Impresa Cooperativa, anche nei rapporti con i Soci.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti e degli accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle Associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana od industriale, dalla struttura o dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il Concessionario è responsabile in rapporto al Concedente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali appaltatori e subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto ed anche nell'ipotesi in cui il subappalto non sia stato autorizzato.

La Città resta estranea alla esecuzione delle opere, con esclusione di ogni connessa responsabilità; in sede di collaudo i tecnici da questa nominati verificheranno la correttezza delle procedure tecnico - amministrative e la corretta esecuzione delle opere dal punto di vista statico e tecnico - funzionale.

Qualora si manifesti la necessità di procedere al riequilibrio del piano economico - finanziario per cause non dipendenti dal Concessionario si opererà ai sensi dell'art. 143 - comma 8 della D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

La realizzazione dell'impianto idroelettrico e della sistemazione superficiale dell'area in sponda destra (inclusi gli adeguamenti delle reti di sottoservizi) dovrà essere completata entro **1 anno** a partire dalla data di consegna dell'area al Concessionario; la realizzazione della conca di navigazione e dello scivolo per le canoe dovrà iniziare a partire dalla data di ultimazione dei lavori per l'impianto idroelettrico e dovrà essere completata entro **1 anno** dall'avvio dei relativi lavori.

Eventuali imprevisti o cause di forza maggiore che impongano il procrastinarsi di tale data dovranno essere tempestivamente comunicati alla Città, che si riserva la facoltà di valutarne la fondatezza e di autorizzare un eventuale maggior periodo esecutivo.

L'ultimazione di ciascuna opera (impianto idroelettrico, conca di navigazione, scivolo per le canoe) dovrà risultare da apposita certificazione redatta dal Concedente in contraddittorio con il Concessionario.

Entro **15 giorni** dalla fine dei lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico il Concessionario dovrà richiedere e trasmettere al Concedente, a propria cura e spese, tutti i certificati previsti da leggi e regolamenti per rendere agibile e funzionante in ogni sua parte l'opera; ogni modifica / integrazione / adeguamento da effettuarsi in conseguenza alle prescrizioni fornite dagli enti preposti al rilascio dei certificati sopra indicati sono a carico del Concessionario.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alle scadenze sopra indicate per l'ultimazione delle opere si applicherà una **penale pari all'1‰** (uno per mille) del costo di costruzione complessivo delle opere (impianto idroelettrico + scivolo + conca) risultante dal computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo e comunque non superiore al 10% dello stesso, fatto salvo quanto sopra indicato in merito ad imprevisti e cause di forza maggiore.

Durante l'esecuzione dei lavori il Concessionario dovrà sempre:

- garantire la salvaguardia della fauna e della flora esistenti nell'area interessata dai lavori,
- garantire la salvaguardia degli esemplari arborei presenti lungo la sponda destra del Po in ottemperanza al Nuovo Regolamento del Verde Pubblico della Città di Torino;
- garantire adeguate e sicure condizioni di deflusso del fiume anche in occasione dei fenomeni di piena;
- adottare tutte le procedure previste dalla normativa vigente per la gestione delle terre e rocce da scavo;
- garantire adeguate condizioni di sicurezza dell'area in sponda destra e di corretto deflusso delle acque provenienti dal versante della collina durante l'esecuzione delle operazioni di scavo;
- garantire la fruibilità delle aree di sponda limitrofe a quelle interessate dalle opere.

Per la parte di lavori non eseguiti direttamente il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria; ai sensi dell'art. 146 – comma 1b del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la percentuale di lavori che il Concessionario intende appaltare a terzi è indicata nella misura del %. Per poter **subappaltare** una parte dei lavori da eseguire il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia (art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), formulando apposita istanza alla Città almeno 60 giorni prima dell'avvio dei relativi lavori al fine di ottenere specifica autorizzazione.

ART. 12 – RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

Il Concessionario dovrà provvedere, in fase di redazione del progetto definitivo alla preventiva ricerca e verifica della possibilità di incontrare ritrovamenti archeologici durante le operazioni di

scavo, concordando con la Soprintendenza Archeologica le eventuali prescrizioni tecnico – scientifiche da adottare.

Nel caso in cui nel corso dei lavori vengano alla luce reperti archeologici il Concessionario è comunque obbligato a sospendere gli interventi in corso ed a darne immediata comunicazione al Concedente ed alla Soprintendenza Archeologica; se in base alle valutazioni di quest’ultima scaturisse la necessità di conservare sul posto le cose rinvenute, il Concessionario sarà tenuto, a propria cura e spese, a redigere e proporre alla Città le necessarie varianti al progetto approvato, d’intesa con la Soprintendenza Archeologica.

Qualora il ritrovamento di reperti archeologici comporti oneri imprevisti dovuti ad opere aggiuntive rispetto a quanto indicato nel computo metrico estimativo di progetto il Concessionario avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori ed al ristoro dei maggiori oneri, calcolati in contraddittorio tra le parti sulla base del Prezzario della Regione Piemonte vigente. Detto ristoro consisterà, a scelta del Concedente, nel prolungamento del periodo di gratuità della concessione, esentando il Concessionario dal pagamento del canone di cui all’art. 4 nella misura di un anno per ogni importo di maggiori oneri pari ad 1/50 del costo totale delle opere, ovvero nella monetizzazione di detti maggiori oneri.

Qualora la sospensione dovuta al ritrovamento dei reperti archeologici duri per un periodo di tempo superiore ad 1/4 della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superi 6 mesi complessivi, il Concessionario potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità a carico del Concedente; se il Concedente si opponesse allo scioglimento, il Concessionario avrà diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto al precedente periodo, per la sospensione dei lavori al Concessionario non spetta alcun compenso od indennizzo.

Se l’importanza e l’estensione dei ritrovamenti rendesse impossibile l’utilizzazione delle aree e non si raggiungessero accordi diversi tra le parti per la prosecuzione dei lavori, la Città sarà tenuta a corrispondere al Concessionario il 50% del costo documentato delle opere eseguite sino al momento della sospensione dei lavori; il Concessionario non potrà vantare alcuna altra pretesa nei confronti del Concedente, ma sarà tenuto a riconsegnare alla Città l’area libera da materiali od attrezzature entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Resta comunque nella facoltà del Concedente di richiedere al Concessionario l’esecuzione, a cura e spese di quest’ultimo, l’esecuzione di opere provvisoriale e di ripristino ambientale per l’utilizzo in condizioni di sicurezza delle aree, concordando congruo termine per la loro esecuzione.

ART. 13 – DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto di concessione dovranno essere eseguiti sotto la direzione di uno o più tecnici (in qualità di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) muniti delle

necessarie qualifiche professionali, nominati a cura e spese del Concessionario e comunicati al Concedente.

Il D.L. ed il C.S.E. nello svolgimento delle loro funzioni si dovranno attenere alla normativa vigente per i LL.PP., provvedendo alla periodica e regolare trasmissione della documentazione contabile secondo la modulistica fornita dal Concedente.

Il Concessionario dovrà inoltre fornire alle Autorità preposte ai controlli tutte le informazioni richieste e fornire loro la propria collaborazione alle operazioni di controllo, anche mettendo a disposizione il personale e le attrezzature.

ART. 14 – COLLAUDO

Le opere realizzate in attuazione della presente convenzione saranno sottoposte a collaudo, anche in corso d'opera, ai sensi della vigente normativa in materia; tale collaudo dovrà essere effettuato entro e non oltre **180 giorni** dalla data di ultimazione dei lavori, comunicata precedentemente alla Città.

Il Concessionario dovrà eseguire tutti i lavori e le opere che, nell'ambito dei progetti approvati, il Collaudatore riterrà necessari al fine del rilascio del certificato di collaudo; durante le operazioni di collaudo dovrà essere redatto, a cura e spese del Concessionario in contraddittorio con il Concedente ed il Collaudatore, lo stato di consistenza delle opere realizzate, mediante sottoscrizione di apposito verbale. In tale stato di consistenza dovranno essere annotate anche tutte le eventuali variazioni ed innovazioni delle opere realizzate rispetto ai progetti approvati.

I professionisti che effettueranno il collaudo tecnico – amministrativo, statico e tecnico – funzionale saranno nominati dalla Città, mentre tutti gli oneri inerenti le prestazioni professionali e lo svolgimento delle prove e delle procedure di collaudo saranno interamente a carico del Concessionario; l'importo dei compensi professionali sarà quello calcolato sulla base delle vigenti tariffe riferite ad opere pubbliche, applicate con il metodo economicamente più conveniente a favore del Concessionario.

Duplici copie autentiche dei certificati di collaudo, nonché di tutte le autorizzazioni relative all'agibilità delle strutture e le certificazioni necessarie al corretto funzionamento delle opere dovranno essere consegnate entro **10 giorni** dall'emissione del certificato di collaudo alla Città.

Entro **10 giorni** dalla data di ultimazione dei lavori il Concessionario dovrà provvedere alla consegna provvisoria dell'area interessata dalla sistemazione superficiale in corrispondenza della sponda destra del fiume, della conca di navigazione e dello scivolo per le canoe, redigendo apposito verbale di verifica dello stato delle opere in contraddittorio con il Concedente; entro **10 giorni** dall'emissione del certificato di collaudo lo stesso Concessionario dovrà quindi provvedere alla consegna definitiva delle sopra citate opere, sempre mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio con il Concedente.

ART. 15 – VIGILANZA SUI LAVORI

IL Responsabile del Procedimento, individuato dal Concedente con apposito atto, dovrà provvedere, anche attraverso la nomina di tecnici della Città appositamente incaricati, alla sorveglianza circa il compiuto, regolare e tempestivo perseguimento delle finalità cui la realizzazione delle opere è destinata; in particolare dovrà vigilare sull'avanzamento delle procedure contrattuali e della realizzazione delle opere, dovrà assicurare il rispetto dei termini e delle tempistiche fissate nei vari atti e nella presente Convenzione e dovrà assicurare uniformità di indirizzo nell'attività dei collaudatori.

Il Concessionario dovrà assicurare al R.U.P. ed ai tecnici della Città appositamente incaricati tutta l'assistenza necessaria per ottemperare a quanto di loro competenza, fornendogli tutti i chiarimenti e la documentazione richiesta e consentendogli di visitare il cantiere ed ispezionare le opere in fase di realizzazione allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi del presente contratto; tale facoltà del Concedente permarrà per tutta la durata della concessione.

ART. 16 – GESTIONE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO

L'impianto idroelettrico (incluso il locale tecnico) sarà gestito a cura e spese del Concessionario, il quale dovrà assicurarne la massima funzionalità ed efficienza, assumendosi anche la responsabilità di tutti i servizi che vi ineriscono.

Una volta completati i lavori ed emesso il relativo certificato di collaudo, il Concessionario dovrà consegnare definitivamente alla Città l'area corrispondente alla sistemazione superficiale in sponda destra, la conca di navigazione e lo scivolo per le canoe, che saranno così interamente gestiti dalla Città.

Per l'intera durata della concessione il Concessionario sarà custode dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. e dovrà provvedere al suo mantenimento in esercizio, alla sua manutenzione ed al pagamento di tutti gli oneri indicati nella presente Convenzione.

Come indicato al precedente art. 8, con cadenza annuale il Concessionario dovrà inoltre provvedere:

- alla **trasmissione dei dati derivanti dalle misurazioni delle portate e dei volumi derivati** entro il **15 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento;
- alla **trasmissione del resoconto economico annuale della gestione** dell'impianto idroelettrico a partire dal primo anno di produzione dell'energia elettrica, con specifica indicazione documentata della quantità di energia prodotta; tale resoconto dovrà essere trasmesso entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento e sulla base di tale documento verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti che indicherà l'ammontare per l'anno successivo a quello di riferimento della quota variabile del canone di cui all'art. 4;
- all'esecuzione di una **visita annuale congiunta con il Concedente** per verificare lo stato di consistenza delle opere e redigere apposito verbale (ispezione da eseguire entro il **31 ottobre** dell'anno di riferimento).

Per l'intera durata della Concessione il Concessionario dovrà consentire libero accesso all'impianto idroelettrico ai tecnici della Città e l'utilizzo del locale tecnico, secondo le modalità che di volta in volta dovranno essere concordate, per l'organizzazione di eventi formativi e pubblicitari.

Qualora durante la gestione dell'impianto il servizio di produzione dell'energia elettrica venisse ad interrompersi in tutto od in parte senza che il Concessionario provveda immediatamente ad eliminare la causa di interruzione o se il servizio venisse svolto con gravi e ripetute irregolarità, per ogni giorno di interruzione totale o parziale di produzione dell'energia elettrica non autorizzata dalla Città sarà applicata una penale pari all'**1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo delle opere realizzate** (impianto idroelettrico); la penale dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dalla richiesta del Concedente ed in difetto la Città si avvarrà delle garanzie fidejussorie di cui ai successivi articoli.

Il danno per la mancata produzione di energia elettrica per cause imputabili alla Città, andando a modificare la quota variabile del canone di cui all'art. 4, non verrà risarcito con ulteriori oneri a carico della Città da corrispondere al Concessionario.

ART. 17 – PROVENTI ED ONERI DELLA GESTIONE

Tutti i proventi della gestione dell'impianto idroelettrico derivanti dalla produzione dell'energia idroelettrica vengono acquisiti dal Concessionario.

Per contro il Concessionario sarà tenuto al pagamento, per l'intera durata della concessione:

- del canone per la costituzione del diritto di superficie di cui all'art. 4, da corrispondere al Concedente entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento;
- del canone di derivazione di acqua pubblica di cui all'art. 5, da corrispondere alla Provincia di Torino secondo le modalità da questa indicate;
- dei costi dovuti alle varie utenze (energia elettrica, acqua, telefonia, ecc.) per garantire il continuo e corretto funzionamento dell'impianto;
- dei costi per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto;
- delle assicurazioni e polizze fidejussorie di cui ai successivi articoli;
- delle imposte e tasse conseguenti all'attività di gestione dell'impianto;
- di tutto quanto necessario per garantire la salvaguardia ed il mantenimento in esercizio dell'impianto.

ART. 18 – MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

Durante tutto il periodo di durata della concessione, il Concessionario dovrà eseguire, a propria cura e spese, **tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento dell'impianto idroelettrico**, come meglio specificato nell'apposito documento denominato Piano di Manutenzione, da redigere quale allegato al progetto esecutivo, e secondo le scadenze e gli importi economici previsti nel Piano Economico Finanziario.

Al termine della concessione sarà infatti obbligo del Concessionario trasferire l'impianto idroelettrico in condizioni di buona funzionalità, fatto salvo il deperimento derivante dal normale uso.

Il Concedente ha comunque sempre la facoltà di eseguire accertamenti periodici sullo stato dell'impianto per verificarne le opere di manutenzione e può richiedere l'esecuzione, entro un termine concordato ed adeguato ed a cura e spese del Concessionario, dei lavori che si ritenessero necessari.

Nel corso del penultimo anno di concessione il Concedente provvederà con apposito atto in contraddittorio con il Concessionario, ad accertare i lavori di manutenzione eseguiti ed a stabilire gli eventuali rinnovi parziali o totali delle opere necessari per riportare l'impianto alle condizioni ottimali di esercizio; le relative spese saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Qualora nel corso della gestione delle opere si dovessero accertare violazioni da parte del Concessionario degli obblighi manutentivi e, a seguito di apposita diffida del Concedente, il Concessionario non abbia ancora provveduto a ripristinare le condizioni previste nel presente contratto, quest'ultimo sarà tenuto a rifondere al Concedente tutte le spese sostenute per il ripristino di cui sopra, nonché a corrispondere a titolo di penale ed entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento una somma pari al **10% dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dal Concedente**; decorso inutilmente tale termine il Concedente provvederà a recuperare tali somme a carico delle polizze di cui ai successivi articoli.

La Città è rilevata indenne da ogni responsabilità derivante da comportamenti tenuti da utenti e frequentatori, che possano produrre danni alle cose e/o a terzi e comunque da ogni qualsivoglia responsabilità derivante dalla gestione dell'impianto idroelettrico.

ART. 19 – ADEGUAMENTO A NUOVE NORMATIVE

Concessionario si obbliga ad osservare e rispettare tutte le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti durante la progettazione, realizzazione e gestione delle opere.

Qualora per la necessità di adeguamento delle opere a normative emanate dagli enti competenti o per qualsiasi motivo non imputabile al Concedente si dovessero rendere necessari interventi onerosi i corrispondenti costi saranno totalmente a carico del Concessionario, sia come progettazione, sia come realizzazione; apposita indicazione di tali modifiche dovrà essere riportata nei verbali redatti durante lo svolgimento delle visite periodiche annuali del Concedente.

Qualora nuove norme legislative e regolamentari successive alla presente Convenzione stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione tali da determinare una modifica dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 143 – comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. le parti provvederanno ad una revisione di quest'ultimo mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, eventualmente anche mediante proroga del termine di scadenza della concessione.

ART. 20 – RICONSEGNA DELLE OPERE REALIZZATE

Il Concessionario dovrà restituire alla Città le aree, le opere e tutte le strutture realizzate in perfette condizioni ed immediatamente accessibili e fruibili entro **30 giorni** decorrenti dalla data di scadenza della presente convenzione, avendo cura di adempiere, a propria cura e spese, agli obblighi di seguito specificati:

- garantire il funzionamento dell'impianto idroelettrico e la sua messa a norma secondo la normativa vigente al momento della riconsegna;
- provvedere alla voltura a favore della Città dei contratti relativi agli allacciamenti alle pubbliche utenze, previa estinzione dei precedenti rapporti;
- redigere in contraddittorio con il Concedente apposito verbale di consistenza delle opere, a cui dovrà essere allegata la documentazione riguardante le manutenzioni eseguite nel corso della concessione, le eventuali modifiche apportate all'impianto ed eventuali ulteriori certificati.

Qualora si riscontrasse che il Concessionario non abbia adempiuto agli obblighi connessi alla riconsegna previsti nel presente atto o che le opere non risultino in perfette condizioni, ne verrà dato atto nel verbale di riconsegna ed il Concedente potrà rifiutare la riconsegna stessa, indicando al Concessionario tutti i lavori e gli interventi che risultassero necessari per il perfetto funzionamento della struttura. Con provvedimento separato il Concedente assegnerà quindi un termine per l'esecuzione dei lavori e degli interventi richiesti; in caso di inerzia e di superamento del termine senza che i lavori siano completati, la Città potrà intervenire d'ufficio con spese a carico del Concessionario.

ART. 21 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario resta comunque responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto ex art. 1218 c.c. e si obbliga a tenere indenne la Città da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della progettazione, della realizzazione e della gestione delle opere, degli interventi previsti nel presente contratto, del mancato adempimento degli obblighi contrattuali o di altre circostanze comunque connesse con le opere in oggetto.

ART. 22 - RISOLUZIONE PER COLPA DEL CONCESSIONARIO

La decadenza dalla concessione o la risoluzione del diritto di superficie potranno essere pronunciate a causa del fallimento o della messa in liquidazione del Concessionario.

Il Concessionario potrà altresì essere dichiarato decaduto, con risoluzione del diritto di superficie, in caso di grave inadempimento agli obblighi di legge o della presente Convenzione ed in ogni caso la

concessione potrà essere revocata dal Concedente per sopravvenute esigenze di pubblico interesse (art. 158 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Il Concedente si riserva inoltre la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. anche per una sola delle seguenti cause:

- gravi od evidenti difetti di progettazione o gravi ritardi nell'osservanza dei termini per la presentazione dei progetti;
- gravi ritardi nell'esecuzione delle opere rispetto alle tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo;
- esecuzione dei lavori in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;
- subconcessione totale o parziale dell'impianto idroelettrico;
- interruzione della produzione di energia elettrica senza autorizzazione della Città;
- violazione del divieto di utilizzare in tutto od in parte l'impianto per usi e finalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente contratto;
- mancato rispetto per 3 scadenze consecutive del programma di manutenzione;
- violazione delle disposizioni in materia di LL.PP.;
- mancato rinnovo delle cauzioni o mancato reintegro delle stesse nei casi di escussione.

Rimane comunque ferma l'applicazione dell'art. 159 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Dichiarata la decadenza dalla concessione e risolto il diritto di superficie, il Concessionario dovrà riconsegnare le aree alla Città libere da rifiuti, materiali, attrezzature e macchinari di cantiere entro **30 giorni** dalla data di notificazione del provvedimento.

Il Concessionario si obbliga comunque ad assicurare il mantenimento della sicurezza del cantiere e delle opere già realizzate, fino all'effettiva consegna.

Resta comunque in facoltà della Città di richiedere al Concessionario non fallito o liquidato, l'esecuzione di opere provvisorie e di ripristino, concordando un congruo termine per la loro esecuzione; il costo di tali opere sarà a totale carico del Concessionario.

In caso di risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario i progetti approvati saranno di proprietà della Città e potranno essere utilizzati da quest'ultima senza il pagamento di alcun onere al Concessionario (potranno anche essere oggetto di una successiva procedura di gara).

Resta inteso che in tutti i casi di decadenza e/o di risoluzione per colpa del Concessionario determinatesi dopo l'inizio dei lavori le opere, comunque realizzate, saranno di proprietà della Città, la quale ha la facoltà di procedere ad individuare un nuovo soggetto concessionario attraverso una procedura di gara e secondo le normative vigenti.

Qualora si proceda alla indizione di una nuova gara il Concessionario dovrà produrre, a propria cura e spese, apposita perizia sullo stato di consistenza delle opere redatta da un tecnico abilitato, nominato di comune accordo con il Concedente, ovvero in caso di mancato accordo dal Tribunale di Torino, al fine di valutare l'importo delle opere realizzate e delle spese di progettazione sostenute; in

tal caso il nuovo Concessionario dovrà rimborsare il Concessionario precedente nella misura individuata dalla sopra citata perizia.

In ogni caso di contestata decadenza e risoluzione per fatto addebitabile al Concessionario la Città concedente non potrà mai pretendere un risarcimento danni superiore nel massimo all'ammontare delle fideiussioni di cui ai successivi articoli.

ART. 23 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, verranno rimborsati al Concessionario:

- il valore delle opere realizzate, oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- le penali che a causa della risoluzione il Concessionario è tenuto a corrispondere a qualsiasi titolo nei confronti di terzi e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire, ovvero della parte del servizio ancora da gestire, valutata sulla base del Piano Economico Finanziario.

Le somme suddette sono prioritariamente destinate al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

L'efficacia della risoluzione o della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste a carico dello stesso nel presente articolo.

ART. 24 – IPOTECHE E VINCOLI

Il Concessionario potrà iscrivere ipoteca sull'impianto idroelettrico e sul diritto di superficie, beni oggetto della presente convenzione.

Nel caso di espropriazione forzata, l'aggiudicatario subentrerà al Concessionario nel presente contratto, assumendo tutte i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

ART. 25 – FIDEJUSSIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i progettisti incaricati dal Concessionario devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una **polizza di responsabilità civile professionale** per i rischi derivanti dalle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; detta polizza deve coprire le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi che eventualmente dovessero essere sopportati

per le varianti di cui all'art. 132 - comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. reresi necessarie in corso di esecuzione ed è prestata per un massimale del **10%** dell'importo dei lavori progettati.

Il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà costituire, ai sensi dell'art. 113 – comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., garanzia fidejussoria per la **cauzione definitiva** a favore della Città per € 600.000,00 (10% dell'importo delle opere da realizzare), svincolata progressivamente ai sensi dell'art. 113 – comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; la mancata costituzione della garanzia determina automaticamente la revoca dell'affidamento.

Sono a carico del Concessionario tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 165 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Il Concessionario assume la responsabilità dei danni subiti dalla Città a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori ed assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. A tale scopo sono state stipulate idonee **polizze assicurative**, come previsto dall'art. 129 - comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., trasmettendo al Concedente, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno **10 giorni** prima della stipula della presente Convenzione. Dette polizze, debitamente autenticate ai sensi di Legge, sono state redatte in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26/05/2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3. Le polizze hanno validità sino all'emissione del certificato di collaudo, con i seguenti massimali:

- PARTITA 1 – OPERE **€ 6.000.000,00**
- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI **€ 2.000.000,00**
- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO **€ 100.000,00**
- RC di cui al precedente punto 3) **€ 2.000.000,00**

Il Concessionario è altresì tenuto ad aggiornare la somma assicurata di cui alla Partita 1 inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Il Concedente non è stato in ogni caso escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui sopra con clausole limitative di responsabilità. **Eventuali franchigie ed eccezioni sono a carico del Concessionario**; tale clausola risulta espressamente nelle suddette polizze assicurative. S'intendono inoltre a carico del Concessionario gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

Entro 15 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo il Concessionario dovrà costituire una **seconda garanzia fidejussoria** per l'ammontare di **€ 600.000,00** (10% dell'importo delle opere) a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi gestionali; detta garanzia resterà vincolata sino al termine della concessione e dovrà essere rivalutata ogni **5**

anni in relazione all'intervenuta variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – serie Città di Torino.

Sempre entro **15 giorni** dall'emissione del certificato di collaudo il Concessionario dovrà costituire adeguata **polizza assicurativa** per l'intera durata della concessione per danni a terzi ed alle cose, compresi furto ed incendio, il cui massimale è fissato pari ad **€ 1.000.000,00**.

Tutte le polizze sopra descritte prevedono e dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'obbligo di provvedere al pagamento entro 15 giorni a prima richiesta del Concedente senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944 e 1945 c.c. Inoltre dall'atto di fideiussione risulta e dovrà risultare che non si applica la disposizione di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c.

Le firme dei funzionari rappresentanti delle Banche o delle Società di Assicurazioni dovranno essere autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Le stesse polizze dovranno essere debitamente autenticate ed emesse da Istituti di Credito od Istituti Assicurativi abilitati (art. 54 R.D. 23/05/1924 n. 827 e art. 13 Legge 10/06/1982 n. 348).

ART. 26 – SOCIETA' DI PROGETTO

Il Concessionario potrà costituire specifica società di progetto ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la quale subentrerà nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione od autorizzazione.

La concessione del diritto di superficie potrà invece essere trasferita a tale società di progetto solo a seguito della stipula, a cura e spese di tale società, di apposito atto notarile.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in corso od al termine della presente convenzione sarà competente il foro di Torino, restando esclusa ogni composizione arbitrale.

ART. 28 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese del presente atto e dell'atto di concessione del diritto di superficie in capo al Concessionario, nonché dell'atto ricognitivo della proprietà dell'immobile, da stipulare alla conclusione del rapporto gestionale e quelle conseguenti, comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico del Concessionario, il quale richiede all'Ufficio delle Entrate la registrazione del presente atto a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, essendo le prestazioni relative soggette a regime tributario I.V.A.

ART. 29 – NORME DI APPLICAZIONE

Per quanto non espressamente previsto dalla convenzione si applicheranno le norme inerenti la concessione dei lavori pubblici.

ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13 e 18 del DLgs 196/03 la Città tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento di funzioni ed attività istituzionali e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, secondo le modalità previste.

ART. 31 – SPESE PER RINNOVO / MODIFICA DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE

Le spese per il rinnovo o le modifiche della concessione di derivazione sono interamente a carico del Concessionario.

Torino, lì.....

ALLEGATO 1
**CONVENZIONE CONCESSIONE DI
DERIVAZIONE DELL'ACQUA PUBBLICA**

ALLEGATO 2
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE DEL 20 MARZO 2012,
PROT. N. 227-9125/2012
E RELATIVO ALLEGATO A

ALLEGATO 3
**PRESCRIZIONI INTEGRATIVE ALLA
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI
ACQUA PUBBLICA FORNITE DALLA
PROVINCIA DI TORINO**

ALLEGATO 4
**TAVOLA GRAFICA PER LA CONCESSIONE
DEL DIRITTO DI SUPERFICIE**